

CAMB/2015/27 del 13 luglio 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE)

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/27

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di luglio presso la sala di Giunta del Palazzo comunale in Piazza maggiore 6 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2015/4646 del 9 luglio 2015. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE).

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

viste inoltre:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- la DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante "*Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- la delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

considerato che

- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica;
- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 "*le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità*";
- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

tenuto conto che

- il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale (CBEC) gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 120.000 ettari (ha) e che le principali fonti di approvvigionamento per l'irrigazione sono:
 - la derivazione di Boretto dal Fiume Po, con un prelievo medio annuo complessivo di 210.000.000 m³ di acqua di cui mediamente il 70% della derivazione viene distribuito su un territorio dell'estensione di circa 100.000 ha nelle province di Reggio Emilia, Modena e, in parte, Mantova mentre la restante porzione del 30% è consegnata al Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;
 - le derivazioni in corrispondenza della Traversa Fluviale S. Michele-Castellarano sul Fiume Secchia con un prelievo medio annuo complessivo di 40.000.000 m³ di cui il 77% mediamente distribuiti su un comprensorio

dell'estensione di circa 15.000 ha nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre il 23% mediamente consegnata in parte al Consorzio Burana a fini irrigui e in parte ad IREN per usi industriali;

- la derivazione in corrispondenza della Traversa Fluviale in località Cerezzola (Comune di Canossa), dal torrente Enza, mediante una traversa di sbarramento con un prelievo annuo di circa 24.000.000 m³, di cui 61% distribuiti su un comprensorio dell'estensione di circa 14.000 ha in provincia di Reggio Emilia, mentre il restante 39% consegnato alla Bonifica Parmense;
- l'impianto di depurazione pubblico di Mancasale (RE), in gestione al gestore del servizio idrico integrato, ha una potenzialità di progetto di 280.000 abitanti equivalenti (AE) e che con l'assetto attuale tratta circa 50.000 m³/giorno di acque reflue urbane che, se destinate al riutilizzo, consentirebbero un risparmio idrico complessivo quantificabile in circa 5.000.000 di m³/anno;
- per le ragioni sopra riportate l'impianto di depurazione di Mancasale (RE) è stato inserito dal Piano di Tutela delle Acque nell'elenco degli impianti su cui avviare, prioritariamente, il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- la Provincia di Reggio Emilia ha recepito i contenuti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna nel proprio PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010; infatti all'Allegato B "*Adeguamento al PTA*" fra le "*Misure ed azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi*" ed in particolare nella sezione "*Azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, industriale e agricolo*" è previsto, quale azione prioritaria, il riuso delle acque reflue del depuratore di Mancasale;
- il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate dell'impianto di depurazione di Mancasale è inserito nel Titolo VII "*Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee*" delle Norme del sopraddetto PTCP il quale, all'art 86, prevede che, oltre a costituire misura del Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura coerentemente a quanto previsto dal PTA, tale riutilizzo costituisce priorità attuativa della misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo;
- relativamente al Torrente Crostolo già dal 2009 con Deliberazione di Giunta provinciale n. 129 del 14/04/2009 è stato sottoscritto tra Provincia di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Comune di Reggio Emilia, ARPA, Iren Emilia S.p.A., Servizio Tecnico di Bacino e AIPO un Protocollo d'Intesa per la "*Valorizzazione del Torrente Crostolo: immissione di acqua dal Canale reggiano di Secchia*" che prevedeva di immettere acqua dal Canale di Secchia nel Torrente Crostolo in modo da incrementare le scarse portate idriche naturali defluenti nel torrente con l'obiettivo di migliorarne la qualità ambientale; la collaborazione fra Enti è proseguita con l'atto di rinnovo del 2011 che è stato ulteriormente sviluppato nel successivo Protocollo "*Il Crostolo per Reggio, Reggio per il Crostolo*" del 2012 che oltre all'immissione in Crostolo di acque provenienti dal Canale di Secchia, prevede il riutilizzo dei reflui del depuratore di Mancasale come misura prioritaria utile al miglioramento della qualità ambientale del torrente. Tale misura, infatti, contribuirà al miglioramento della qualità delle acque attraverso la diminuzione del carico inquinante in esso veicolato ad opera dell'ulteriore affinamento a cui le acque reflue depurate saranno sottoposte e in considerazione del fatto che grazie a tale affinamento parte di queste non giungeranno più attraverso il "Canale Tassone" in Crostolo ma immesse nel "Cavo Pistarina", ad integrazione delle risorse idriche destinate all'utilizzo a fini irrigui;

preso atto che

- con propria deliberazione n. 1263 del 30 luglio 2007, su segnalazione dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato di destinare le economie disponibili derivanti dall'attuazione del PTTA 94/96 e del Piano Straordinario nel settore del risanamento idrico approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 629 e n. 630 del 04/06/97, al co-finanziamento degli interventi relativi al *“Trattamento per la qualificazione finale affluente dell'impianto di depurazione di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del DM 185/2003. 1° lotto”*, il cui soggetto attuatore è IREN Acqua-Gas S.p.A., per un importo pari euro 1.850.517,65;
- con propria deliberazione n. 1202 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha rideterminato in €. 1.435.384,88 il co-finanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento *“Trattamento per la qualificazione finale affluente dell'impianto di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del D.M. 185/2003. 1° lotto”*;

preso atto inoltre che IREN Acqua Gas S.p.A., con Sede legale Via SS. Giacomo e Filippo 7 Genova, Registro Imprese di Genova, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997, Società sottoposta a direzione e coordinamento del Gruppo IREN S.p.A. a cui in virtù del conferimento del ramo di azienda relativo alle attività, passività, contratti e rapporti giuridici afferenti le attività relative alla gestione del Ciclo Idrico Integrato, in forza del contratto di servizio stipulato con IREN Emilia S.p.A. con Sede legale Via Nubi di Magellano, 30 Reggio Emilia – Registro Imprese di Reggio Emilia, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01791490343, in qualità di GESTORE OPERATIVO del sopra richiamato ramo del Ciclo Idrico Integrato, è affidata la Titolarità degli atti autorizzativi relativi all'esercizio degli impianti del sito di Via Raffaello, 40 – Mancasale – Reggio Emilia (decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale);

ravvisata, per quanto detto, la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Regione, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano il pieno riutilizzo delle acque reflue recuperate che verranno rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale;

dato atto altresì che l'Accordo che sarà stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, avrà i seguenti obiettivi:

- a) definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate che verranno destinate al riutilizzo con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;
- b) individuare la rete di distribuzione in cui verranno immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla stessa rete;
- c) definire le modalità con cui verranno informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
- d) definire le modalità di controllo delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale;

ritenuto opportuno approvare lo schema di Accordo di Programma nella formulazione di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce strumento di concertazione finalizzato al recupero ad uso irriguo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE);

richiamata la legge 241/1990 "Legge sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 15 il quale stabilisce, tra l'altro, che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare il testo dell'Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE) allegato alla presente deliberazione e di essa parte integrante;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Schema di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale (RE).

T R A

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, qui rappresentata dal Dott. Giuseppe Bortone, in qualità di Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, di seguito Regione;

la Provincia di Reggio Emilia, codice fiscale 00209290352, Corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia, qui rappresentata dall'Arch. Anna Campeol, in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali, di seguito Provincia;

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Vito Belladonna in qualità di Direttore, di seguito Agenzia;

la Società IREN Emilia S.p.A., codice fiscale 01791490343, Via Nubi di Magellano, 30 42123 Reggio Emilia, qui rappresentata dall'Ing. Eugenio Bertolini in qualità di Direttore, di seguito Gestore;

il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con sede in corso Garibaldi 42, Reggio Emilia, codice fiscale 91149320359, qui rappresentato dal Presidente Marino Zani, di seguito Consorzio o CBEC;

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*";
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche *“concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”*;
- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati comprendono la promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione della risorsa idrica e che a tale scopo il riutilizzo dei reflui provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane è stato inserito fra le strategie prioritarie del Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 *“le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità”*;
- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato e che tali accordi si inquadrano in coerenza con le sopracitate disposizioni dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, al fine di delineare condizioni, requisiti e azioni di gestione per il riutilizzo dei reflui medesimi;

TENUTO CONTO CHE

- il Consorzio della Bonifica Emilia Centrale (CBEC) gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 120.000 ettari (ha) e che le principali fonti di approvvigionamento per l'irrigazione sono:
 - la derivazione di Boretto dal Fiume Po, con un prelievo medio annuo complessivo di 210.000.000 m³ di acqua di cui mediamente il 70% della derivazione viene distribuito su un territorio dell'estensione di circa 100.000 ha nelle province di Reggio Emilia, Modena e, in parte, Mantova mentre la restante porzione del 30% è consegnata al Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po;
 - le derivazioni in corrispondenza della Traversa Fluviale S. Michele-Castellarano sul Fiume Secchia con un prelievo medio annuo complessivo di 40.000.000 m³ di cui il 77% mediamente distribuiti su un comprensorio dell'estensione di circa 15.000 ha nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre il 23% mediamente consegnata in parte al Consorzio Burana a fini irrigui e in parte ad IREN per usi industriali;
 - la derivazione in corrispondenza della Traversa Fluviale in località Cerezzola (Comune di Canossa), dal torrente Enza, mediante una traversa di sbarramento con un prelievo annuo di circa 24.000.000 m³, di cui 61% distribuiti su un comprensorio dell'estensione di circa 14.000 ha in provincia di Reggio Emilia, mentre il restante 39% consegnato alla Bonifica Parmense;

- l'impianto di depurazione di Mancasale (RE) ha una potenzialità di progetto di 280.000 AE e che con l'assetto attuale tratta circa 50.000 m³/giorno di acque che, se destinate al riutilizzo, consentirebbero un risparmio idrico complessivo quantificabile in circa 5.000.000 di m³/anno;
- per le ragioni sopra riportate l'impianto di depurazione di Mancasale (RE) è stato inserito dal Piano di Tutela delle Acque nell'elenco degli impianti su cui avviare, prioritariamente, il recupero delle acque reflue depurate;
- la Provincia di Reggio Emilia ha recepito i contenuti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna nel proprio PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010, infatti all'Allegato B "*Adeguamento al PTA*" fra le "*Misure ed azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi*" ed in particolare nella sezione "*Azioni di risparmio e razionalizzazione della risorsa nei comparti civile, industriale e agricolo*" è previsto, quale azione prioritaria, il riuso delle acque reflue del depuratore di Mancasale;
- il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate dell'impianto di depurazione di Mancasale è inserito nel Titolo VII "*Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee*" delle Norme Tecniche di attuazione del sopraddetto PTCP il quale, all'art 86, prevede che, oltre a costituire misura del Piano di Conservazione per il risparmio idrico in agricoltura coerentemente a quanto previsto dal PTA, tale riutilizzo costituisce priorità attuativa della misura per la valorizzazione del Torrente Crostolo;
- relativamente al Torrente Crostolo già dal 2009 con Deliberazione di Giunta provinciale n. 129 del 14/04/2009 è stato sottoscritto tra Provincia di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Comune di Reggio Emilia, ARPA, Iren Emilia S.p.A., Servizio Tecnico di Bacino e AIPO un Protocollo d'Intesa per la "*Valorizzazione del Torrente Crostolo: immissione di acqua dal Canale reggiano di Secchia*" che prevedeva di immettere acqua dal Canale di Secchia nel Torrente Crostolo in modo da incrementare le scarse portate idriche naturali defluenti nel torrente con l'obiettivo di migliorarne la qualità ambientale; la collaborazione fra Enti è proseguita con l'atto di rinnovo del 2011 che è stato ulteriormente sviluppato nel successivo Protocollo "*Il Crostolo per Reggio, Reggio per il Crostolo*" del 2012 che oltre all'immissione in Crostolo di acque provenienti dal Canale di Secchia, prevede il riutilizzo dei reflui del depuratore di Mancasale come misura prioritaria utile al miglioramento della qualità ambientale del torrente. Tale misura, infatti, contribuirà al miglioramento della qualità delle acque attraverso la diminuzione del carico inquinante in esso veicolato ad opera dell'ulteriore affinamento a cui le acque reflue depurate saranno sottoposte e in considerazione del fatto che grazie a tale affinamento parte di queste non giungeranno più attraverso il "Canale Tassone" in Crostolo ma immesse nel "Cavo Pistarina", ad integrazione delle risorse idriche destinate all'utilizzo a fini irrigui;

PRESO ATTO CHE

- con propria deliberazione n. 1263 del 30 luglio 2007, su segnalazione dell'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato di destinare le economie disponibili derivanti dall'attuazione del PTTA 94/96 e del Piano Straordinario nel settore del risanamento idrico approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 629 e n. 630 del 04/06/97, al co-finanziamento degli interventi relativi al "*Trattamento per la qualificaz.ne finale affluente dell'impianto di depurazione di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del DM 185/2003. 1° lotto*", il cui soggetto attuatore è IREN Acqua-Gas S.p.A., per un importo pari euro 1.850.517,65;

- con propria deliberazione n. 1202 del 2 agosto 2013 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha rideterminato in €. 1.435.384,88 il co-finanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento "*Trattamento per la qualificazione finale affluente dell'impianto di Mancasale ai fini del riutilizzo delle acque reflue ai sensi del D.M. 185/2003 1° lotto*";

PRESO INOLTRE ATTO CHE IREN Acqua Gas S.p.A., con Sede legale Via SS. Giacomo e Filippo 7 Genova, Registro Imprese di Genova, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01571510997, Società sottoposta a direzione e coordinamento del Gruppo IREN S.p.A. a cui in virtù del conferimento del ramo di azienda relativo alle attività, passività, contratti e rapporti giuridici afferenti le attività relative alla gestione del Ciclo Idrico Integrato, in forza del contratto di servizio stipulato con IREN Emilia S.p.A. con Sede legale Via Nubi di Magellano, 30 Reggio Emilia – Registro Imprese di Reggio Emilia, Partita IVA e Codice Fiscale n. 01791490343, in qualità di GESTORE OPERATIVO del sopra richiamato ramo del Ciclo Idrico Integrato, è affidata la Titolarità degli atti autorizzativi relativi all'esercizio degli impianti del sito di Via Raffaello, 40 – Mancasale – Reggio Emilia (decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale);

DATO ATTO CHE

- il progetto di riutilizzo delle acque reflue dell'impianto di Depurazione di Mancasale è oggetto di un progetto LIFE denominato "*A model to reclaim and reuse wastewater for quality crop production – ReQpro*" coordinato dal Centro Ricerche Produzioni Animali (C.R.P.A.), con partner beneficiari IREN Emilia S.p.A., Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato dalla Commissione Europea, per un importo complessivo di 698.000,00 Euro e cofinanziato da IREN Gas Acqua e Provincia di Reggio Emilia, ha lo scopo di contribuire alla salvaguardia della risorsa acqua, attraverso un efficiente riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda;

- il Consorzio di Bonifica ha sviluppato a partire dal 2006 un sistema di monitoraggio e controllo delle acque prelevate e distribuite a fini irrigui all'interno della rete consortile, che si è sviluppato e perfezionato negli anni con il contributo di ARPA EMR e dell'Istituto Tecnico Agrario Zanelli di Reggio Emilia;

- nell'ambito del progetto ReQpro è stato definito il bacino di utenza per la distribuzione delle acque reflue recuperate ad uso irriguo e che tale bacino, a nord della città di Reggio Emilia, ha una estensione di circa 2.100 ettari;

- la distribuzione delle acque reflue recuperate avverrà non direttamente ma bensì attraverso la rete di canali in uso al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e che pertanto le acque reflue recuperate verranno miscelate con le acque normalmente distribuite ad uso irriguo e in relazione alle quali studi recenti hanno dimostrato livelli bassissimi o nulli di incidenza, sia sullo stadio vegetativo delle piante sia sulle produzioni agricole, relativamente alla presenza di alcuni elementi e/o composti chimici in concentrazioni superiori a quelle indicate dal D.M. 185/2003, che comunque è rivolto ad un riutilizzo diretto delle acque reflue recuperate;

- sulla base delle indicazioni contenute nella letteratura di settore, dei risultati del progetto ReQpro e del monitoraggio effettuato dal Consorzio di Bonifica, nell'ambito del presente Accordo sono stati definiti parametri di qualità chimico-fisica per le acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale, denominati "*Valori guida*", diversi in alcuni casi da quelli indicati dal D.M. 185/2003 e che saranno oggetto di monitoraggio;

- sempre nell'ambito del progetto ReQpro verrà organizzato un sistema di gestione, controllo e tracciabilità delle acque reflue recuperate che consentirà di rendere efficiente il loro utilizzo irriguo e di conoscere in tempo reale da chi, dove e su quali colture sono impiegate informandone gli utenti (agricoltori). Lo strumento verrà progressivamente applicato sull'intero bacino d'utenza servito dalle acque reflue recuperate. Pannelli informativi LIFE (*notice board*) verranno installati in diversi punti del bacino d'utenza;

- tra le attività del progetto ReQpro ve ne sarà una dedicata ad implementare le conoscenze relative agli aspetti ambientali ed agronomici dovuti al riutilizzo irriguo delle acque reflue in aziende agricole che producono colture foraggere, industriali ed orticole rappresentative dell'areale per tipologia di suolo, colture, tecniche di fertilizzazione e irrigue;

RITENUTO CHE al fine di potere dare impulso alle misure del PTA relativamente alle azioni di risparmio idrico nel settore dell'agricoltura attraverso il riutilizzo dei reflui depurati, l'esperienza dell'impianto di Mancasale possa essere utile per valutare l'effettiva sostenibilità delle misure nonché per individuare il reale contesto all'interno del quale operare;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Regione, Provincia di Reggio Emilia, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, IREN Emilia S.p.A. e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano il pieno riutilizzo delle acque reflue recuperate che verranno rilasciate dall'impianto di depurazione di Mancasale;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. del
- la deliberazione del Consiglio d'ambito di ATERSIR n. del
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società IREN Emilia S.p.A. n. del
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale n. del

Tutto ciò visto, considerato, tenuto conto, preso atto, ritenuto e richiamato, si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma, 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, disciplina i rapporti tra la Regione, la Provincia, l'Agenzia, il Gestore e il Consorzio, al fine di individuare le modalità operative necessarie a garantire il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Mancasale, utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE così come recepita dal D.Lgs. 152/06.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, sono le attività di seguito specificate:

- a) definire la quantità e i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate che verranno riutilizzate con eventuale distinzione tra quantità utilizzabili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità richieste nel periodo estivo, tenuto conto anche delle necessità idriche dell'ambito territoriale oggettivamente servibile dalla rete di distribuzione e tenuto conto delle richieste per usi agricoli e delle richieste per usi pubblici;
- b) individuare la rete di distribuzione in cui verranno immesse le acque reflue recuperate nonché l'areale servito dalla rete stessa;
- c) definire le modalità con cui verranno informati gli utenti destinatari delle acque reflue recuperate;
- d) definire le modalità di controllo e di gestione delle acque reflue recuperate in uscita dalla sezione di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale.

Art. 3 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, per la prima attuazione del riutilizzo, si sviluppa in un arco temporale di 3 anni durante i quali:
 - a) andranno raccolti i dati sulla qualità e quantità delle acque reflue in uscita dalla linea di affinamento dell'impianto di Mancasale al fine di verificare l'efficacia del sistema di trattamento adottato;
 - b) andranno raccolti i dati relativi alla qualità delle acque transitanti nei canali all'uso utilizzati dal Consorzio, atteso che le acque reflue recuperate per fini irrigui non saranno distribuite direttamente all'utilizzo mediante rete dedicata, bensì verranno immesse in canali ad uso promiscuo e miscelate quindi con altre acque, ivi comprese quelle superficiali derivate a scopo irriguo, con rapporti di diluizione che potranno, in determinati periodi, risultare significativamente elevati;
 - c) andranno raccolti i dati relativi ai costi di gestione dell'impianto di Mancasale, con riferimento specifico alla sezione di affinamento del refluo, al fine di valutare concretamente la riproducibilità dell'esperienza in altri contesti territoriali;
 - d) andranno raccolte le informazioni relative alle produzioni colturali, con particolare riferimento agli aspetti gestionali delle pratiche irrigue, al fine di valutare eventuali effetti negativi che potrebbero derivare dall'utilizzo delle acque reflue depurate.
2. I dati di cui al punto 1. verranno raccolti e resi pubblici e disponibili dalla Regione mediante la redazione di un apposito Report prodotto congiuntamente ai sottoscrittori dell'Accordo.
3. Il presente accordo potrà essere rinnovato, fatto salvo il recepimento di nuove norme in materia e le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione.

Art. 4 Quadro economico di riferimento

1. I costi per la raccolta delle informazioni di cui all'art. 3 nonché i costi derivanti dall'attività di gestione e controllo di cui al successivo art. 6, saranno sostenuti dal Gestore e dal Consorzio per le parti di propria competenza.
2. Nulla è dovuto da parte del Consorzio al Gestore per le acque reflue recuperate che verranno rese disponibili ai fini irrigui.

Art. 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli impegni di seguito indicati:
 - la **Regione** si impegna a presidiare il rispetto del presente Accordo;
 - la **Provincia** si impegna a recepire i contenuti del presente Accordo nell'ambito degli atti di propria competenza che abbiano attinenza diretta con le attività previste dall'Accordo stesso. La Provincia effettua, inoltre, il coordinamento a scala locale ai fini della redazione di apposita Relazione Annuale da redigersi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base dei dati e delle informazioni tecniche fornite da IREN e Consorzio di Bonifica sulla quantità e qualità dei reflui immessi nel "Cavo Pistarina" e sulle effettive condizioni di riutilizzo realizzatesi nel comprensorio irriguo servito. Tale relazione sarà trasmessa entro il 30 dicembre di ogni anno a tutti i Sottoscrittori ai fini della redazione del Report di cui all'art. 3., punto 2.;
 - l'**Agenzia** si impegna ad aggiornare la pianificazione di ambito in relazione ai risultati che saranno conseguiti con il presente Accordo, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano di Riutilizzo Irriguo di cui all'art. 72 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque;
 - il **Gestore** si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza di cui al successivo art. 6 e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
 - il **Consorzio** si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza di cui al successivo art. 6 e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo.

2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad organizzare un evento pubblico nel corso del quale verranno presentati i principali risultati dell'esperienza.

Art. 6

Modalità di gestione e controllo delle acque reflue recuperate

1. Gestore e Consorzio dovranno concordare le modalità di immissione delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di Mancasale nel corpo idrico recettore denominato "Cavo Pistarina" al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio e il maggior utilizzo possibile della risorsa idrica disponibile. In tal senso si individua indicativamente nel periodo 1 maggio – 30 settembre, corrispondente alla cosiddetta "stagione irrigua", il periodo di riferimento in cui dovrà essere resa disponibile dal Gestore al Consorzio la risorsa proveniente dall'impianto.
D'intesa, Gestore e Consorzio, potranno individuare, oltre a quella indicata, altre finestre temporali in cui procedere al riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di Mancasale in relazione alle specifiche esigenze irrigue del comparto territoriale servito dal Consorzio.
2. Il Gestore dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'effettivo inizio e fine dell'immissione dei reflui recuperati in "Cavo Pistarina" ai Sottoscrittori del presente Accordo, ad ARPA ed ai Comuni territorialmente interessati.
3. Ai fini della sicurezza idraulica, il Gestore ed il Consorzio di Bonifica provvederanno a definire le modalità operative con cui le acque reflue recuperate dovranno essere immesse nel "Cavo Pistarina". A tale scopo provvederanno a redigere un apposito protocollo

operativo che dovrà essere trasmesso ai Sottoscrittori del presente Accordo prima dell'effettivo avvio dell'attività di riuso delle acque reflue recuperate.

4. Al fine di garantire il controllo dei volumi di acque reflue recuperate immesse dall'impianto di Mancasale nel "Cavo Pistarina", il Gestore provvederà ad installare adeguati misuratori di portata all'ingresso e all'uscita della linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui.
5. Per le ragioni espresse all'art. 3, punto 1. lettera b., ossia in relazione al fatto che il corpo idrico recettore delle acque reflue recuperate denominato "Cavo Pistarina" è un canale ad uso promiscuo con funzioni sia di bonifica idraulica (scolo e difesa) sia di irrigazione, ragion per cui le acque reflue recuperate prima del reale utilizzo ai fini irrigui saranno immesse in canali già invasati con rapporti di diluizione che, in determinati periodi, potranno risultare anche molto elevati, nonché per le motivazioni richiamate in premessa sulle interazioni fra acque utilizzate ad uso irriguo e stadio vegetativo delle piante e produzioni agricole, i sottoscrittori il presente Accordo concordano che le acque reflue provenienti dalla linea di trattamento dell'impianto di Mancasale dedicata all'affinamento delle stesse per il loro riutilizzo ai fini irrigui dovranno rispettare i valori di qualità indicati nella Tabella 1.

Tabella 1 Valori di qualità chimico-fisica delle acque reflue recuperate provenienti dalla linea di affinamento dell'impianto di depurazione di Mancasale

Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
pH	UpH	6-9,5	6-9,5	settimanale	
SAR		10	10		4 volte/campagna
Na	mg/l	50	200	settimanale	
Materiali grossolani		Assenti	Assenti		4 volte/campagna
MST	mg/l	10	35	settimanale	
Fosforo totale	mgP/l	1	10	settimanale	
Azoto totale	mgN/l	10	35	settimanale	
Azoto Ammoniacale	mgNH4/l	2	5	settimanale	
Conducibilità elettrica	µS/cm	1500	3000	settimanale	
Alluminio	mg/l	1	1		4 volte/campagna
Arsenico	mg/l	0,02	0,02		4 volte/campagna
Bario	mg/l	5	20		4 volte/campagna
Berillio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Boro	mg/l	0,3	1,0	settimanale	
Cadmio	mg/l	0,005	0,01		4 volte/campagna
Cobalto	mg/l	0,05	0,05		4 volte/campagna
Cromo Totale	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Cromo VI	mg/l	0,003	0,005		4 volte/campagna
Ferro	mg/l	2	2		4 volte/campagna
Manganese	mg/l	0,2	2		4 volte/campagna
Molibdeno	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Mercurio	mg/l	0,001	0,005		4 volte/campagna
Litio	mg/l	1,0	2,0		4 volte/campagna
Nichel	mg/l	0,2	0,4		4 volte/campagna
Piombo	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Rame	mg/l	0,1	0,1		4 volte/campagna
Selenio	mg/l	0,01	0,03		4 volte/campagna


Parametri	Unità di Misura	VALORE GUIDA	VALORE MASSIMO	AUTOCONTROLLO GESTORE	
				FREQUENZA CONTROLLI PARAMETRI DI ATTENZIONE	FREQUENZA CONTROLLI DI TUTTI I PARAMETRI DURANTE LA STAGIONE IRRIGUA
Stagno	mg/l	3,0	6,0		4 volte/campagna
Tallio	mg/l	0,001	0,002		4 volte/campagna
Vanadio	mg/l	0,1	0,2		4 volte/campagna
Zinco	mg/l	0,5	0,5		4 volte/campagna
Cianuri Totali (come CN)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Solfuri	mg H ₂ S/l	0,5	1,0		4 volte/campagna
Solfiti	mg SO ₃ /l	0,5	1,0		4 volte/campagna
Solfati	mg SO ₄ /l	250	500		4 volte/campagna
Bicarbonati	mg HCO ₃ /l	250	500		4 volte/campagna
Cloro attivo	mg/l	0,2	0,2		4 volte/campagna
Cloruri	mg Cl/l	250	500	settimanale	
Fluoruri	mg F/l	1,5	3,0		4 volte/campagna
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	10	20		4 volte/campagna
BOD ₅	mg O ₂ /l	20	20	settimanale	
COD	mg O ₂ /l	50	100	settimanale	
Oli minerali	mg/l	0,1	0,5	settimanale	
Fenoli totali	mg/l	0,1	0,5		4 volte/campagna
Pentaclorofenolo	mg/l	0,003	0,003		4 volte/campagna
Aldeidi totali	mg/l	0,5	1,0		4 volte/campagna
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma)	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l	0,04	0,08		4 volte/campagna
Solventi organici aromatici totali	mg/l	0,01	0,1		4 volte/campagna
Benzene	mg/l	0,001	0,001		4 volte/campagna
Benzo(a)pirene	mg/l	0,00001	0,00001		4 volte/campagna
Solventi organici azotati totali	mg/l	0,01	0,02		4 volte/campagna
Tensioattivi totali	mg/l	0,5	1,0	settimanale	
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Altri pesticidi totali	mg/l	0,05	0,1		4 volte/campagna
Escherichia coli	UFC/100 ml	500	1.000	settimanale	
Salmonelle	in 100 ml	0	Assente	settimanale	

6. Per tutti i parametri chimico-fisici riportati in Tabella 1, i Valori Guida sono da riferirsi a valori medi della campagna irrigua. I valori medi si intendono ottenuti dalla media aritmetica dei valori analitici risultanti dai singoli campioni raccolti dal Gestore, con la periodicità indicata, nel corso dei suoi autocontrolli. I Valori Massimi, invece, sono da intendersi come valore analitico riferito al singolo campione.

Per singolo campione si intende un campione medio composito raccolto nell'arco di 24 ore.

- I parametri di cui alla Tabella 1 andranno monitorati da parte del Gestore secondo le frequenze ivi indicate e i dati dovranno essere resi disponibili per le finalità di cui all'art. 2 del presente Accordo. Il monitoraggio dei parametri, in relazione alla durata della stagione irrigua, dovrà essere articolato secondo le modalità indicate in Figura 1;

Figura 1 Modalità organizzative del monitoraggio delle acque reflue provenienti dalla linea di trattamento dell'impianto di Mancasale dedicata all'affinamento delle stesse per il loro riutilizzo ai fini irrigui



- Prima dell'avvio dell'immissione delle acque reflue recuperate nel "Cavo Pistarina", sarà necessario condurre uno o più controlli dell'intero set di parametri ed avere a disposizione almeno una risultanza analitica favorevole sul rispetto dei Valori Massimi indicati per tutti i parametri fissati nella Tabella 1 di cui al punto 5.
- L'immissione delle acque reflue recuperate nel "Cavo Pistarina" dovrà essere immediatamente sospesa e le acque indirizzate al corpo idrico denominato "Torrente Canalazzo Tassone", nel caso in cui dalle risultanze analitiche dei controlli effettuati dal Gestore o dall'Ente di controllo (ARPA) dovesse risultare un superamento del Valore Massimo per uno o più parametri indicati nella Tabella 1 di cui al punto 5. con particolare riferimento al parametro *Escherichia coli* (Valore Massimo 1.000 UFC/ml) e alla presenza di Salmonella.
L'immissione delle acque reflue recuperate dovrà altresì essere sospesa nel caso in cui si rilevino condizioni operative anomale o di avaria del funzionamento delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui.
- La riattivazione dell'immissione delle acque reflue recuperate nel "Cavo Pistarina" potrà avvenire solo quando uno dei controlli analitici successivi a quello in cui si sono verificati uno o più dei superamenti di cui al punto precedente dia esito analitico favorevole o nel momento in cui siano state ripristinate le normali condizioni operative delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui.
- Al fine di acquisire le informazioni di cui all'art. 3, punto 1., il Gestore provvederà ad attuare un monitoraggio costante delle condizioni operative di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi costituenti la linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue ed in particolare del sistema di disinfezione (intensità UV - spegnimento

modulo UV). Il Gestore provvederà, inoltre, a tenere un registro delle manutenzioni e dei set di impostazione delle macchine con particolare riferimento a quello che riguarda il decadimento delle lampade UV (dovranno essere evidenziati i tempi di manutenzione dei banchi di lampade).

12. Le aree del comprensorio servito dal Consorzio che saranno destinatarie delle acque reflue recuperate dovranno essere opportunamente individuate ad opera del Consorzio stesso che provvederà al contempo a darne comunicazione ai consorziati.
13. Le opere di adduzione e distribuzione che saranno interessate dal transito delle acque reflue recuperate andranno opportunamente indicate mediante l'apposizione di idonea segnaletica da parte del Consorzio il quale provvederà, inoltre, a condurre un'apposita campagna di controllo delle acque distribuite al fine di garantire una maggiore sicurezza agli utenti. I risultati di tale campagna di monitoraggio dovranno essere resi disponibili a tutti i soggetti sottoscrittori dell'Accordo per le finalità di cui all'art. 2.

Art. 7

Ricadute del presente Accordo sul sistema autorizzativo

1. Lo scarico proveniente dalla linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui dell'impianto di depurazione di Mancasale nel "Cavo Pistarina", al pari dello scarico esistente nel "Torrente Canalazzo Tassone", deve essere opportunamente autorizzato come scarico in acque superficiali e come tale deve sottostare al rispetto dei limiti allo scarico previsti dall'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06. Inoltre, trattandosi di uno scarico proveniente da un impianto a servizio di un agglomerato con oltre 10.000 AE, dovrà rientrare nei Protocolli di controllo sottoscritti d'intesa tra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ente di controllo (ARPA).
2. Ai fini autorizzativi, i Valori Massimi riportati nella Tabella 1 di cui all'art. 6 punto 5. del presente Accordo si intendono come valori limite per effettuare l'immissione delle acque reflue recuperate provenienti dalla linea di trattamento dedicata all'affinamento delle acque reflue per il loro riutilizzo ai fini irrigui nel "Cavo Pistarina". In particolare, il Gestore sarà sanzionabile laddove da un controllo dell'Ente competente (ARPA) dovesse risultare che non vi sia stata la sospensione dell'immissione dei reflui nel "Cavo Pistarina" con relativa deviazione dello scarico nel "Torrente Canalazzo Tassone", una volta acquisito il dato degli autocontrolli indicante il superamento di uno o più dei Valori Massimi riportati in Tabella 1 e comunque un superamento puntuale per i parametri di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Il Gestore sarà altresì sanzionabile laddove non provveda, entro 24 ore, alla deviazione dello scarico in "Torrente Canalazzo Tassone" a seguito della ricezione di apposita comunicazione proveniente dall'Ente di controllo (ARPA) relativa al superamento del Valore Massimo per uno o più dei parametri riportati in Tabella 1 del presente Accordo o comunque nella Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 8

Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori e da ARPA EMR in qualità di supporto tecnico della Regione.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della Costa della Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

3. Il Comitato si riunisce entro 30 giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dal rappresentante della Regione che provvede anche alle convocazioni. In seguito, il Comitato si riunirà periodicamente o su richiesta dei singoli membri.
4. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare al rispetto delle modalità di gestione e controllo di cui all'art. 6, alla raccolta delle informazioni utili ai fini di quanto disposto all'art. 2., alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
5. A seguito del periodo di prima attuazione del presente Accordo, il Comitato valuterà i risultati del monitoraggio al fine del proseguimento delle attività e della conferma dei parametri di qualità delle acque reflue oggetto di recupero.
6. Tutti gli atti prodotti dal Comitato in relazione al presente Accordo saranno depositati presso il Presidente del Comitato.

Firmato digitalmente il.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Per la Società IREN Emilia S.p.A.

Per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 31 luglio 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna